

**Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.**

**Art. 20**

*(Interventi relativi ai corsi d'acqua)*

**1.** Gli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua si concretizzano nelle seguenti attività:

**a)** interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua che non comportano la realizzazione di opere, finalizzati:

**1)** alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime idraulico;

**2)** alla conservazione delle zone di espansione naturale;

**3)** all'eliminazione delle situazioni di pericolo tra le sponde o le difese, mediante la selezione e l'asporto della vegetazione non compatibile con l'assetto idrodinamico del corso d'acqua e le esigenze di riqualificazione dell'ambiente fluviale;

**b)** interventi di regimazione idraulica;

**c)** interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali, anche mediante il ripristino della vegetazione ripariale autoctona, e interventi finalizzati al ripristino o all'ampliamento delle aree di espansione naturale dei corsi d'acqua;

**d)** interventi di regolazione idraulica.

**d bis)** interventi di canalizzazione.

(2)

**2.** Gli interventi di manutenzione dell'alveo di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale litoide e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, sono attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del

materiale litoide, con le modalità previste agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28. Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito temporaneo del materiale sulle aree del demanio idrico per un periodo di tempo massimo di sei mesi e comunque non superiore alla durata prevista per l'esecuzione del progetto di manutenzione.

(1)

**2 bis.** Non si configurano quali interventi di regolazione idraulica o di canalizzazione di cui al comma 1, lettere d) e d bis), gli interventi relativi alle opere idrauliche esistenti, comprese la modifica o l'estensione dell'opera e la manutenzione dell'alveo mediante la movimentazione o l'estrazione e l'asporto di materiale litoide, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica dell'opera e della sezione originaria di deflusso.

(3)

**3.** Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), la Regione può acquisire le aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua.

**3 bis.** Ai fini della realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, gli enti competenti per classe di corso d'acqua dispongono la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle piene, per le quali non si proceda all'espropriazione o all'acquisizione ai sensi del comma 3.

(4)

**3 ter.** I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis sono trascritti ai sensi della normativa vigente in materia.

(5)

**3 quater.** Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis è corrisposta unicamente un'indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell'indennità di espropriazione calcolata in base alla normativa vigente in materia.

(6)

**3 quinquies.** Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3 quater tenuto conto anche della frequenza, della durata e dei volumi d'acqua dell'allagamento.

(7)

**3 sexies.** Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

(8)

**4.** L'esigenza di effettuare interventi di regimazione idraulica o di regolazione idraulica di cui al comma 1, lettere b) e d), è motivata, nonché adeguatamente documentata, sulla base di specifiche valutazioni di ordine idrologico e idraulico, dalle quali si desumano anche gli effetti e le conseguenze di tali interventi alla scala del corso d'acqua.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera j), L. R. 3/2018

**2** Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 49, lettera b), numero 1), L. R. 13/2019

**3** Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 49, lettera b), numero 2), L. R. 13/2019

**4** Comma 3 bis aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.

**5** Comma 3 ter aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.

**6** Comma 3 quater aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.

**7** Comma 3 quinquies aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.

**8** Comma 3 sexies aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.